



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Uff. Formazione e Polo Didattico

Via Renato Paolini n. 47 - 65124 Pescara

Tel. 085 4253166 - Fax 085 4253165

Dir. Amministrativo Dott. Alberto Cianci

Prot. n.193 /AFO

Pescara li 19.05.2014

Ai Responsabili che autorizzano la partecipazione
del personale all'attività formativa aziendale

Oggetto: indirizzi per la partecipazione del personale a **tempo determinato** ai Progetti
Formativi Aziendali.

Dopo una attenta valutazione e uno studio approfondito della normativa Europea e Nazionale sul diritto allo studio e in analogia alla formazione professionale elargita dalle Aziende U.S.L. al proprio personale, vista anche la evoluzione avutasi con l'obbligatorietà del personale sanitario a conseguire un minimo di 50 crediti ECM l'anno, lo scrivente responsabile dell'Ufficio Formazione e Polo Didattico ha effettuato le seguenti considerazioni.

Con riferimento ai permessi retribuiti per motivi di studio, la Corte di Cassazione in più sentenze ha riaffermato il **principio di non discriminazione** tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato. La direttiva comunitaria n. 1999/70/Ce, come recepita dal Dlgs n. 368/2001, riconosce il suddetto principio ammettendone la deroga solo per ragioni oggettive. Da tale lettura la Corte fa derivare che i **permessi per motivi di studio**, devono riconoscersi **anche ai lavoratori a tempo determinato**, senza che rilevi la necessità di un interesse del datore di lavoro, poiché **tale diritto è riconosciuto al lavoratore in quanto tale**, indipendentemente dalle esigenze o dagli interessi del datore di lavoro.

Con la **direttiva n. 1999/70/Ce** è stato recepito, dandone attuazione, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (Unione delle confederazioni della Comunità europea-Unice, Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica-Ceep, Confederazione europea dei sindacati-Ces).

Obiettivo principale dell'accordo quadro è migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. In forza di quest'ultimo, a mente della clausola 4 del suddetto accordo, i **lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati**, per quanto riguarda le condizioni di impiego, **in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato** comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, **a meno che non sussistano ragioni oggettive**. Per quanto attiene più precisamente al campo della formazione, lo stesso accordo prevede, alla clausola 6, che i datori di lavoro possono agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale.

In attuazione della direttiva 1999/70/Ce, il **Dlgs n. 368/2001**, relativamente al principio di non discriminazione, ha disposto che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano *“le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia **obiettivamente** incompatibile con la natura del contratto a termine”*.

Nella normativa nazionale, dunque, viene **ribadito il principio di non discriminazione**, salva la sua applicazione in riferimento alla specificità del contratto a tempo determinato, e, se del caso, attuando il criterio del *pro rata temporis*, mentre ne è ammessa **derogandolo per ragioni obiettive di incompatibilità**. Con riferimento alla formazione ed in recepimento della clausola n. 6 dell'accordo quadro, l'**art. 7** prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere **modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato** ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Per quanto sopra rappresentato sono da valutare positivamente le istanze pervenute dalle organizzazioni sindacali volte a promuovere la partecipazione dei dipendenti a tempo determinato ai Progetti Formativi Aziendali, evidenziando tuttavia che ci sono alcune limitazioni da seguire per assicurare un corretto utilizzo delle risorse aziendali destinate a finanziare l'attività formativa.

Quindi da quando su riportato **si dispone:**

che tutto il personale con contratto a **tempo determinato** con durata minima annuale è **parificato** al personale a **tempo indeterminato** per la frequenza ai corsi organizzati da questo Ufficio, quindi hanno gli stessi diritti e doveri.

Si rappresenta inoltre che per il personale a tempo determinato in possesso di contratto semestrale per il primo semestre **non può partecipare ai Progetti Formativi Aziendali** ma solo agli **Eventi formativi** aperti erga omnes, gli stessi sono autorizzati a iscriversi solo in caso di rinnovo o prolungamento del contratto stesso, quindi possono iscriversi ai P.F.A. a decorrere dal rinnovo del contratto.

Si invitano i responsabili che autorizzano le partecipazioni all'attività formativa aziendale a seguire le indicazioni sopra rappresentate

Il Dirigente Responsabile
Dott. Alberto Cianci

